

ANNO 199.....

Categ. N.

Klasse N.

Fascic. N.



N.

CITTÀ DI BOLLATE

PROVINCIA DI MILANO

Affare da sottoporre al Consiglio Comunale

nella seduta del

OGGETTO

ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - DISCIPLINA PROVVISORIA.

DECISIONE

APPROVATA

RINVIATA

I.E.

Presenti n. votazione $\frac{\text{palese}}{\text{segreta}}$ astenuti n. assenti momentanei n. scrutatori n.
rotanti n. voti favorevoli n. voti contrari n. schede bianche n.

IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»*;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata Legge n. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021 né nel decreto legge "mille proroghe";

Rilevato, quindi, che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è, pertanto, necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi

provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Ritenuto, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe delle entrate soppresse, salvo successivo conguaglio;

Richiamato l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

Visto, altresì, l'art. 9-ter del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito, con modificazioni, con la legge 18/12/20 n. 176, che stabilisce per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l'esonero da canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti della legge n. 160/19, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, che sarà applicato alle tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991;

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Dato atto, inoltre, che, oltre alle categorie citate, anche i titolari di concessioni od autorizzazioni su suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019; canone concessione mercati).

Tenuto conto, altresì, che la gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla società partecipata "in house" GAIA Servizi s.r.l., come da contratto in essere;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, di affidare provvisoriamente al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Tenuto conto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Dato corso alla votazione.....presenti n....Consiglieri, Votanti n.....,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il seguente regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge n. 160/2019:

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Bollate, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è, altresì, istituito nel Comune di Bollate, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31/03/2009 e s.m.i., a cui si fa espresso rinvio;
2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18/04/2007 e s.m.i., a cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il regime dichiarativo appli-

cabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 5

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 6

Proroga contratti di affidamento

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 1 e 2 e del necessario adeguamento del contratto di affidamento, la gestione dei canoni è affidata al soggetto affidatario, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di cui al contratto in essere.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n. 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

3. di rinviare a successivi provvedimenti, l'approvazione dei regolamenti in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenenti la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;
4. di prendere atto che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione dei regolamenti e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che, per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si applicano le vigenti norme di legge in materia;

5. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

Successivamente, vista l'urgenza, in considerazione dell'abrogazione dei capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e degli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 dal 1° gennaio 2021, presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BOLLATE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che vi è la necessità di adeguare la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza presenti, e da installare in futuro, sul territorio della Città di Bollate al Regolamento U.E. n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Richiamati:

- il Regolamento U.E. n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il Decreto Legislativo n.° 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del sopra richiamato Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- il Decreto Legislativo n.° 51/2018 in attuazione della suddetta Direttiva UE 2016/680;
- il DPR del 15/01/2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento datato 8 aprile 2010 - anche sulla base delle nuove competenze attribuite ai Sindaci in materia

di sicurezza urbana – ha individuato ulteriori garanzie e tutele prescrivendo l’adozione di misure finalizzate a garantire il legittimo trattamento dei dati personali rilevati e registrati mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

Dato atto che nel corso del 2010 A.N.C.I e Garante per la protezione dei dati personali hanno elaborato le “Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante Privacy 8 aprile 2010” , tese a “fornire chiarimenti e strumenti di lavoro per una corretta applicazione, per quanto di competenza dei Comuni, circa l’utilizzo della videosorveglianza, anche ai fini di sicurezza urbana”;

Preso atto che nelle medesime Linee Guida A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali hanno comunque ritenuto “non solo auspicabile ma necessaria l’adozione di un regolamento, a sostegno degli atti deliberativi e delle determinazioni dell’Ente Locale, quale massimo strumento di legittimazione e condivisione per un corretto utilizzo di applicazioni così invasive” nonchè quale “ forma di grande trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini, che vedrebbero così protetti i propri dati personali, secondo regole chiare, inderogabili e incisive”;

Rilevato che la Città di Bollate - oltre agli impianti di videosorveglianza già installati ed alle apparecchiature per il controllo dei transiti con il semaforo rosso - ha dotato i varchi ZTL non più in funzione di telecamere per la lettura targhe con sistema OCR, che permetteranno a breve il controllo dei veicoli in entrata ed in uscita dalla Città, sia ai fini di sicurezza urbana e di polizia giudiziaria, sia ai fini sanzionatori ai sensi del Codice della Strada nella cornice normativa consentita;

Dato atto che gli operatori del Corpo di Polizia Locale della Città di Bollate sono stati dotati, nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio, di body-cam, ossia sistemi di ripresa indossabili, e di dash-cam, telecamere a bordo dei veicoli di servizio, il cui utilizzo è attualmente regolato da un disciplinare approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n.° 55 del 7 maggio 2020 in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs 51/2018 trattandosi di “dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”;

Considerato che, nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, l’Ente potrà promuovere politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e che dette politiche integrate di sicurezza, la realizzazione di progetti ad esse coerenti e l’accesso stabile agli impianti da parte delle altre forze di polizia sono realizzate valutando le esigenze e le priorità del territorio, nel rispetto della normativa in tema di privacy, con la sottoscrizione di un patto per la sicurezza urbana nonché di una convenzione tra gli Enti interessati che verranno sottoposti alla Prefettura per l’approvazione da parte del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza;

Rilevato che la Città di Bollate ha aderito al progetto “ Scuole Sicure2020 – 2021 “ finanziato dal Ministero dell’Interno per attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, con l’acquisto e la prossima installazione di 4 telecamere ciascuna dotata di due obiettivi differenti;

Valutata pertanto l'opportunità di adottare un nuovo Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per la Città di Bollate che:

- rispetti la rinnovata normativa riguardante la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- disciplini le finalità dell'attività di videosorveglianza;
- detti i principi applicabili al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- individui le figure dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e definisca le relative modalità di nomina;
- definisca i criteri e le modalità di trattamento dei dati personali;
- stabilisca le misure di sicurezza poste a presidio dei dati personali e dei locali nei quali si effettua il trattamento;
- determini i criteri per il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza;
- determini il termine di conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, nonché le forme di informativa agli interessati;
- si attenga - per quanto riguarda gli impianti omologati deputati al controllo e alla rilevazione delle violazioni al Codice della Strada in automatico gestiti direttamente dalla Polizia Locale - a quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali datato 8 aprile 2010, paragrafo 5.3;

Rilevato che, a norma dell'articolo 4 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 convertito nella Legge 18 aprile 2017 n.° 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", la sicurezza urbana viene definita come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*;

Richiamati l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 ed il decreto Legge 23 febbraio 2009 n.° 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n.° 38, laddove - articolo 6, commi 7 e 8 - si stabilisce che *"per la tutela della sicurezza urbana, i Comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico"* e che *"la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"*;

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. di approvare il “Nuovo Regolamento per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Bollate“ di cui all’allegato che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di abrogare il precedente “Regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.º 62 del 18 dicembre 2017;
3. di dare mandato alla Giunta Comunale per i provvedimenti attuativi ed i compiti previsti dall’articolo 31 del “Nuovo Regolamento per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Bollate”.

Successivamente, vista l’urgenza, in considerazione della prossima entrata in funzione delle telecamere di lettura targhe sui varchi ZTL, della prossima installazione delle telecamere nell’ambito del progetto “Scuole Sicure 2020 – 2021”, in previsione a tempi brevi di una convenzione tra il Comune di Bollate e la Tenenza dei Carabinieri di Bollate per l’utilizzo congiunto del sistema di videosorveglianza comunale, e comunque al fine di permettere all’Amministrazione di provvedere con tempestività all’attuazione del presente “Nuovo Regolamento per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Bollate” **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.